



# Comune di CESSOLE

## PROVINCIA DI ASTI

### DELIBERAZIONE NR.14

#### *Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE*

**OGGETTO:** T.A.S.I. ANNO 2014-APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaquattordici addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta (1) ordinaria ed in (2) prima convocazione.

**Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:**

N°	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	<b>DEGEMI Alessandro</b>	X	
2	<b>CERETTI Pier Augusto</b>	X	
3	<b>GUARINA Oriana</b>	X	
4	<b>ALLERTE Mariano</b>	X	
5	<b>AMBROSTOLO Adriana Teresa</b>	X	
6	<b>MARENCO Marco</b>	X	
7	<b>UNEVAL Lorenzo</b>	X	
8	<b>ADORNO Marco</b>	X	
9	<b>CRESTA Valter Mario</b>	X	
10	<b>CORTESE Gabriele</b>	X	
11	<b>MIRANO Massimo</b>	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEGEMI Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta(3) pubblica sull'argomento nell'oggetto indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

1)    2)

(1) Ordinaria – Straordinaria    (2) Prima – Seconda    (3) Pubblica – Segreta

## **OGGETTO: TASI ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (Tributi Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
3. TARI (Tributo Servizi Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 istitutiva della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 –Istituzione IUC (Imposta Comunale Unica)
- Commi da 641 a 668 –TARI (componente tributo servizio rifiuto)
- Commi da 669 a 681 –TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*

*671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

*672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;*

692. *Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

703. *L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di dover applicare il nuovo Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), nei seguenti casi:

• PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

• PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;

-VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

-VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna con la quale sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e Tariffario TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

• *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 1, Decreto del 29.04.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale a sensi dell'art. 49 - 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;

CON VOTI favorevoli nr. NOVE espressi per alzata di mano-Astenuti nr.ZERO-Contrari nr.DUE-Sigg.ri CRESTA Valter Mario e MIRANO Massimo;

## D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

**A) ALIQUOTA 1,50 (Uno/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;**

**B) ALIQUOTA 1,00 (Uno/zero) per mille da applicare per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati alla precedente lettera A);**

**C) ALIQUOTA 0,00 (Zero/zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10);**

2. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

B) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

C) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Pubblica illuminazione	€. 17.000,00
Gestione impianti pubblica illuminazione	€. 6.000,00
Manutenzione ordinaria strade comunali	€. 5.500,00
Sgombero neve paese vecchio e Regione Santi	€. 2000,00

3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 ;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 30/07/2014;

5 DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6 DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

<b>Ai sensi dell'art.49 comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000</b>	
<b>Parere favorevole di regolarità Tecnico Amministrativa</b> <b>Il Segretario Comunale</b> <b>f.to:(Tornato Dott.Giovanni Marco)</b>	<b>Parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa</b> <b>Il responsabile del servizio tributi</b> <b>f.to:(Giuseppina Lequio)</b>

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to: (Alessandro Degemi)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su certifica che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.07.2014, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L. n.69/2009).  
Addì, 31.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to:(Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

ESECUTIVITA'

1 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.08.2014 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Cessole, lì 10.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Cessole, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Tornato Dott.Giovanni Marco)

---

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49 e 151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- o Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- o Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 151 – 4° c. e 147 bis c.1.del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
- o Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale.

Cessole, lì 30.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
f.to: (Giuseppina Lequio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Fumo Geom.Stefano)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprime parere favorevole,  
- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.

Cessole, lì, 30.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (Tornato Dott.Giovanni Marco)

---